

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI 14 STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Il Consiglio procede ogni quattro anni alla valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea sulla base di una relazione stabilita dalla Commissione, in collaborazione con la rete stessa.

2. Quando richiesto dal Consiglio, la rete giudiziaria europea può altresì fornire relazioni o trasmettere informazioni sul proprio funzionamento

3. Il Consiglio procede ogni quattro anni alla valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea sulla base di una relazione stabilita dalla Commissione, in collaborazione con la rete stessa.

Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali *

P6_TA(2008)0381

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione quadro 2008/.../GAI del Consiglio relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione quadro 2008/.../GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (5598/2008 — C6-0075/2008 — 2008/0803(CNS))

(2009/C 295 E/37)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania (5598/2008),

— visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

— visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0075/2008),

— visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0285/2008);

1. approva l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania quale emendata;

2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

Martedì 2 settembre 2008

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania;
5. invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità alle future proposte di modifica della decisione conformemente alla dichiarazione n. 50 relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
6. è determinato a esaminare mediante procedura urgente tali future proposte conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania.

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 1

**Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo
Titolo**

Decisione quadro del Consiglio relativa *all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia* e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione quadro 2008/.../GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

Decisione quadro del Consiglio relativa *al rafforzamento dei diritti dei cittadini e alla promozione dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento relativamente alle decisioni pronunciate a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente*, e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, la decisione quadro 2008/.../GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, e *la decisione quadro 2008/.../GAI relativa al riconoscimento e alla sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali*

Emendamento 2

**Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo
Considerando 1 bis (nuovo)**

(1 bis) È necessario rafforzare la fiducia reciproca nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in materia penale mediante misure a livello di Unione europea intese a migliorare l'armonizzazione e il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in ambito penale nonché adottando a detto livello alcune disposizioni e prassi in materia penale.

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 3

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Considerando 1 ter (nuovo)

(1 ter) Una condizione preliminare indispensabile per il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale è rappresentata dall'esistenza di adeguate garanzie procedurali. È importante perciò adottare quanto prima possibile la decisione quadro sui diritti processuali nei procedimenti penali.

Emendamento 4

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Considerando 4

(4) È quindi necessario prevedere soluzioni chiare e comuni che definiscano i motivi di rifiuto e la discrezionalità di cui dispone l'autorità dell'esecuzione.

(4) È quindi necessario prevedere soluzioni chiare e comuni che definiscano i motivi di rifiuto dell'esecuzione di una decisione pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente e la discrezionalità di cui dispone l'autorità dell'esecuzione. La presente decisione quadro mira a definire tali motivi comuni onde consentire all'autorità dell'esecuzione di eseguire la decisione nonostante la persona interessata non sia stata presente al giudizio. Essa non intende disciplinare le forme e i metodi da applicare, o gli obblighi procedurali, che sono utilizzati per raggiungere i risultati in essa specificati, trattandosi di questioni che sono di competenza del diritto interno degli Stati membri. Compilando la pertinente sezione del mandato d'arresto europeo o del pertinente certificato di cui alle altre decisioni quadro, l'autorità emittente fornisce assicurazione che gli obblighi sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente ai fini dell'esecuzione della decisione sulla base del principio del reciproco riconoscimento.

Emendamento 5

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Considerando 6

(6) Le soluzioni comuni per i motivi di **rifiuto** nelle pertinenti decisioni quadro esistenti dovrebbero tener conto della diversità delle situazioni per quanto riguarda **l'informazione all'imputato sul suo** diritto a un nuovo processo.

*(6) Le soluzioni comuni per i motivi di **non riconoscimento** nelle pertinenti decisioni quadro esistenti dovrebbero tener conto della diversità delle situazioni per quanto riguarda **il diritto dell'interessato** a un nuovo processo **o all'appello**. Tale nuovo processo, che mira a salvaguardare i diritti della difesa, è caratterizzato dagli elementi seguenti: la persona interessata ha il diritto di parteciparvi; il merito del caso, comprese nuove prove, sarà (ri)esaminato, e il procedimento potrà condurre all'annullamento della decisione originaria.*

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 6

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata a seguito di un processo in cui l'imputato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati se, in base alle informazioni fornite dallo Stato di emissione, è stabilito in modo soddisfacente che l'imputato è stato citato personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo. In tale contesto s'intende che l'interessato deve aver ricevuto tali informazioni in tempo utile, ossia con un anticipo sufficiente a consentirgli di partecipare al processo e di esercitare effettivamente il suo diritto alla difesa. Tutte le informazioni devono essere fornite in una lingua comprensibile all'imputato.

Emendamento 7

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Considerando 6 ter (nuovo)

(6 ter) Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata a seguito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati qualora l'interessato, essendo al corrente del processo fissato, sia stato difeso nel corso del processo da un consulente legale a cui aveva conferito un esplicito mandato a tal fine, il che garantisce che l'assistenza legale è stata reale ed effettiva. In tale contesto, dovrebbe essere irrilevante se il consulente legale sia stato scelto, nominato e retribuito dall'interessato o se sia stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, dovendosi ritenere che l'interessato abbia scelto di essere rappresentato da un consulente legale invece di comparire personalmente in giudizio.

Emendamento 8

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) In un nuovo processo facente seguito a una condanna risultante da un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, tale persona dovrebbe trovarsi nella stessa posizione di una persona che sia processata per la prima volta. Pertanto la persona interessata deve avere il diritto di essere presente al nuovo processo, il merito del caso, comprese nuove prove, dev'essere (ri)esaminato, il nuovo processo può condurre all'annullamento della decisione originaria e l'imputato può ricorrere contro la nuova decisione.

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 9

**Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo**

Articolo 1 — paragrafo 2

2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato **sull'Unione europea** non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

Emendamento 10

**Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo**

Articolo 1 — paragrafo 3

3. La presente decisione quadro mira a stabilire norme comuni per il riconoscimento e (o) l'esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro emittente/di emissione/della decisione) in seguito a un **procedimento** al quale l'interessato non era presente a norma dell'articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214/GAI, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della decisione quadro 2006/783/GAI e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro 2008/.../GAI.

3. La presente decisione quadro mira a stabilire norme comuni per il riconoscimento e (o) l'esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro emittente/di emissione/della decisione) in seguito a un **processo** al quale l'interessato non era presente a norma dell'articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214/GAI, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della decisione quadro 2006/783/GAI, dell'articolo [9, paragrafo 1, lettera f] della decisione quadro 2008/.../GAI **e dell'articolo [9, paragrafo 1, lettera h] della decisione quadro 2008/.../GAI.**

Emendamento 11

**Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo**

Articolo 2 — punto 1

Decisione quadro 2002/584/GAI

Articolo 1 — paragrafo 4

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

soppresso

«4. Ai fini della presente decisione quadro, per “decisione pronunciata in contumacia” si intende una pena o una misura di sicurezza private della libertà inflitte quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione.»

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 12

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI

Articolo 4 bis — titolo e alinea

Articolo 4 bis

Decisioni pronunciate **in contumacia**

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se la decisione è stata pronunciata **in contumacia**, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che la persona:

Articolo 4 bis

Decisioni pronunciate **a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente**

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se la decisione è stata pronunciata **a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente**, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che, **ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione**, la persona:

Emendamento 13

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI

Articolo 4 bis — comma 1 — lettera a)

a) è stata citata personalmente o **è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed** è stata informata del fatto che **tale** decisione **può** essere emessa in caso di non comparizione in giudizio **della persona**;

a) **a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile:**

i) è stata citata **direttamente e** personalmente o **ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,**

e

ii) è stata **personalmente** informata del fatto che **la** decisione **poteva** essere emessa in caso di **sua** non comparizione in giudizio;

oppure

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 14

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI

Articolo 4 bis — comma 1 — lettera a bis) (nuova)

a bis)

essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito esplicito mandato a un consulente legale, che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

Emendamento 15

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI

Articolo 4 bis — comma 1 — lettera b)

b) dopo aver ricevuto la notifica della decisione **pronunciata in contumacia** ed essere stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e **ad esservi presente**:

i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione **pronunciata in contumacia**;

o

ii) non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno ... giorni;

b) dopo aver **personalmente** ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, **in una lingua a lei comprensibile**, del diritto a un nuovo processo **o all'appello (*)**, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:

i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

ii) non ha richiesto un nuovo processo **o l'appello** entro il termine stabilito, **che** è di almeno **10 e al massimo 15** giorni;

(*) Questa modifica si applica all'intero testo. Ogniqualvolta compaia l'espressione «un nuovo processo» si aggiungerà l'espressione «o l'appello».)

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 16

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI

Articolo 4 bis — comma 1 — lettera c

- | | |
|---|--|
| <p>c) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione pronunciata in contumacia ma:</p> <p>i) riceverà la notifica entro il quinto giorno dalla consegna e sarà espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente;</p> <p>nonché</p> <p>ii) disporrà di almeno [...] giorni per richiedere un nuovo processo.</p> | <p>c) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione ma:</p> <p>i) riceverà personalmente la notifica immediatamente e comunque non più di tre giorni dopo la consegna e sarà espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrà diritto di partecipare, che consentirà di (ri)esaminare il merito del caso, incluse nuove prove, e che potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria;</p> <p>nonché</p> <p>ii) sarà informata del termine, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni, entro il quale dovrà richiedere tale nuovo processo o tale appello.</p> |
|---|--|

Emendamento 17

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 2

Decisione quadro 2002/584/GAI

Articolo 4 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Se un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà è emesso nelle circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), e la persona interessata non ha ricevuto in precedenza alcuna informazione ufficiale in merito all'esistenza del procedimento penale a suo carico, tale persona, allorché viene informata del contenuto del mandato d'arresto europeo, può chiedere una copia della sentenza prima di essere consegnata. Immediatamente dopo essere stata informata di detta richiesta, l'autorità giudiziaria emittente fornisce alla persona che l'ha formulata una copia della sentenza per il tramite dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Se la sentenza è stata pronunciata in una lingua che la persona interessata non comprende, l'autorità giudiziaria emittente fornisce per il tramite dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione un estratto della sentenza redatto in una lingua comprensibile alla persona interessata. La consegna della sentenza o di un suo estratto alla persona interessata avviene a scopo meramente informativo; essa non è considerata come avente valore di notifica formale della sentenza né fa scattare la decorrenza di alcun termine applicabile per la richiesta di un nuovo processo o dell'appello.

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 18

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Articolo 2 — punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI
Allegato — riquadro d) — alinea e punti 1 e 2

d) Pregasi indicare se la decisione è **stata pronunciata in contumacia**:

1. No.

2. Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che:

d) Pregasi indicare se la **persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella** decisione:

1. Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.

2. No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.

Se la risposta è «no», si prega di indicare se:

Emendamento 19

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Articolo 2 — punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI
Allegato — riquadro d) — punto 2 — punto 2.1

2.1 la persona è stata citata personalmente o è **stata informata**, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, **tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della** data e **del** luogo previsti **dell'udienza** che ha portato alla decisione **pronunciata in contumacia** ed è stata informata del fatto che **tale** decisione **può** essere emessa in caso di non comparizione in giudizio **della persona**

Data e luogo in cui la persona è stata citata o **altrimenti informata**:

.....

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

.....

2.1 la persona è stata citata **direttamente** e personalmente o **ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile**, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, **informazioni ufficiali sulla** data e **il** luogo previsti **del processo** che ha portato alla decisione, **in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo** ed è stata **personalmente** informata del fatto che **una** decisione **poteva** essere emessa in caso di **sua** non comparizione in giudizio

Data e luogo in cui la persona è stata citata o **ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali**:

.....

Lingua in cui sono state fornite le informazioni:

.....

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

.....

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 20

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI
Allegato — riquadro d) — punto 2 — punto 2.1 bis (nuovo)

2.1 bis. *la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;*

Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:

.....

Emendamento 21

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI
Allegato — riquadro d) — punto 2 — punto 2.2

2.2 la persona, dopo aver ricevuto la decisione **pronunciata in contumacia**, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima

2.2 la persona, dopo aver ricevuto **personalmente** la decisione **ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria**, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima

Descrivere quando e come **la persona** ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione **pronunciata in contumacia**:

.....

Descrivere **quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e** quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:

.....

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 22

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI

Allegato — riquadro d) — punto 2 — punto 2.3.1 — trattino 1

— la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo *e ad esservi presente*; e

— la persona è stata espressamente informata, *in una lingua a lei comprensibile*, del diritto a un nuovo processo *o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria*, e

Emendamento 23

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 2 — punto 4

Decisione quadro 2002/584/GAI

Allegato — riquadro d) — punto 2.3.2

2.3.2 la persona non ha ricevuto *personalmente* la notifica della decisione *pronunciata in contumacia*, e

2.3.2 la persona non ha ricevuto la notifica della decisione, e

— la persona riceverà la notifica della decisione *pronunciata in contumacia* entro ... giorni dalla consegna, e

— la persona riceverà *personalmente* la notifica della decisione entro ... giorni dalla consegna, e

— quando riceverà la notifica della decisione *pronunciata in contumacia*, la persona sarà espressamente informata del diritto a un nuovo processo *e ad esservi presente*; e

— quando riceverà la notifica della decisione, la persona sarà espressamente informata, *in una lingua a lei comprensibile*, del diritto a un nuovo processo *o all'appello, al quale avrà diritto di partecipare, che consentirà di (ri)esaminare il merito del caso, incluse nuove prove, e che potrà condurre all'annullamento della decisione originaria*; e

— dopo aver ricevuto la notifica della decisione *pronunciata in contumacia*, la persona *disporrà* di ... giorni per richiedere un nuovo processo.

— dopo aver ricevuto la notifica della decisione, la persona *disporrà* di ... giorni per richiedere un nuovo processo *o l'appello*.

Se è stato contrassegnato il quadratino 2.3.2, si prega di confermare

che (se) la persona interessata, allorché informata nello Stato dell'esecuzione in merito al contenuto del mandato d'arresto europeo, chiede una copia della sentenza prima di essere consegnata, riceverà, per il tramite dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, una copia della sentenza o un estratto della sentenza redatto in una lingua a lei comprensibile ... giorni dopo la formulazione della richiesta.

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 24

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Articolo 3 — punto 1

Decisione quadro 2005/214/GAI

Articolo 1 — lettera e)

1) All'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera: **soppresso**

«e) per “decisione pronunciata in contumacia” si intende una decisione quale definita alla lettera a), pronunciata quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione.»

Emendamento 25

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Articolo 3 — punto 2 — lettera b)

Decisione quadro 2005/214/GAI

Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera i) — alinea

- | | |
|---|---|
| <p>i) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata in contumacia, salvo che il certificato indichi che la persona:</p> | <p>i) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, la persona:</p> |
|---|---|

Emendamento 26

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Articolo 3 — punto 2 — lettera b)

Decisione quadro 2005/214/GAI

Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera i) — punto i)

- | | |
|--|---|
| <p>i) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile:</p> <p><i>e</i></p> <p>è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona;</p> <p><i>o</i></p> | <p>i) è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato della decisione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia</p> <p><i>e</i></p> <p>a) è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti di detto processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,</p> <p>b) è stata personalmente informata del fatto che la decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;</p> <p><i>o</i></p> |
|--|---|

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 27

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Articolo 3 — punto 2 — lettera b)

Decisione quadro 2005/214/GAI

Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera i) — punto i bis) (nuovo)

i bis)

essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo; o

Emendamento 28

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Articolo 3 — punto 2 — lettera b)

Decisione quadro 2005/214/GAI

Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera i) — punto ii)

- ii) *ha dichiarato espressamente ad un'autorità competente di non opporsi al procedimento; o* **soppresso**

Emendamento 29

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Articolo 3 — punto 2 — lettera b)

Decisione quadro 2005/214/GAI

Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera i) — punto iii)

- | | |
|--|--|
| <p>iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente:</p> <p>— ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia;</p> <p>o</p> <p>— non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno [...] giorni.</p> | <p>iii) dopo aver personalmente ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:</p> <p>— ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;</p> <p>o</p> <p>— non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni.</p> |
|--|--|

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 30

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 2 — lettera b)

Decisione quadro 2005/214/GAI
 Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera i bis) (nuova)

i bis)

in base al certificato di cui all'articolo 4, la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che la persona, essendo stata espressamente informata del procedimento e della possibilità di partecipare personalmente al processo, ha rinunciato espressamente al diritto a un'audizione e ha dichiarato espressamente di non opporsi al procedimento.

Emendamento 31

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI
 Allegato — riquadro h) — punto 3 — alinea e punti 1 e 2

3. Pregasi indicare se la decisione *è stata pronunciata in contumacia*:

1. *No.*

2. *Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che:*

3. Pregasi indicare se la *persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella* decisione:

1. *Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.*

2. *No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.*

Se la risposta è «no», si prega di indicare se:

Emendamento 32

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI
 Allegato — riquadro h) — punto 3 — punto 2.1

2.1 la persona è stata citata personalmente o *è stata informata*, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, *tramite un rappresentante competente e* a tempo debito, *della data e del luogo previsti dell'udienza* che ha portato alla decisione *pronunciata in contumacia* ed è stata informata del fatto che tale decisione *può* essere emessa in caso di non comparizione in giudizio *della persona*

2.1 la persona è stata citata *direttamente e* personalmente o *ha effettivamente ricevuto con altri mezzi*, a tempo debito e *in una lingua a lei comprensibile*, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, *informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo* che ha portato alla decisione, *in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo* ed è stata *personalmente* informata del fatto che *una* tale decisione *poteva* essere emessa in caso di *sua* non comparizione in giudizio

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Data e luogo in cui la persona è stata citata o **altrimenti informata**:

Data e luogo in cui la persona è stata citata o **ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali**:

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

OPPURE

OPPURE

Emendamento 33

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI

Allegato — riquadro h) — punto 3 — punto 2.1 bis (nuovo)

2.1 bis. la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:

OPPURE

Emendamento 34

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 3 — punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI

Allegato — riquadro h) — punto 3 — punto 2.2

2.2 la persona, prima o dopo aver ricevuto la notifica della decisione **pronunciata in contumacia**, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima.

2.2 la persona, prima o dopo aver ricevuto **personalmente** la notifica della decisione **ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria**, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Descrivere quando e come **la persona** ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione **pronunciata in contumacia**:

Descrivere **quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e** quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:

OPPURE

OPPURE

Emendamento 35

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Articolo 3 — punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI

Allegato — riquadro h) — punto 3 — punto 2.3

2.3 la persona ha ricevuto la notifica della decisione pronunciata **in contumacia** il ... (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo nello Stato della decisione alle seguenti condizioni:

2.3 la persona ha ricevuto **personalmente** la notifica della decisione pronunciata **a seguito di un processo in cui non è comparsa personalmente** il ... (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo **o all'appello** nello Stato della decisione alle seguenti condizioni:

— la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo **e ad esservi presente**; e

— la persona è stata espressamente informata, **in una lingua a lei comprensibile**, del diritto a un nuovo processo **o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria**; e

— dopo aver ricevuto l'informazione relativa a tale diritto, la persona disponeva di ... giorni per richiedere un nuovo processo e non lo ha richiesto durante tale periodo.

— dopo aver ricevuto l'informazione relativa a tale diritto, la persona disponeva di ... giorni per richiedere un nuovo processo **o l'appello** e non lo ha richiesto durante tale periodo.

OPPURE

Emendamento 36

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Articolo 3 — punto 3

Decisione quadro 2005/214/GAI

Allegato — riquadro h) — punto 3 — punto 2.3 bis (nuovo)

2.3 bis. la persona, essendo stata espressamente informata del procedimento e della possibilità di partecipare personalmente al processo, ha rinunciato espressamente al diritto a un'audizione e ha dichiarato espressamente di non opporsi al procedimento.

Descrivere quando e come la persona ha rinunciato al diritto a un'audizione e ha dichiarato di non opporsi al procedimento:

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 37

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 1

Decisione quadro 2006/783/GAI

Articolo 2 — lettera i)

1) *All'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:* *soppresso*

«i)

“decisione pronunciata in contumacia”: una decisione di confisca quale definita alla lettera c), pronunciata quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione.»

Emendamento 38

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 2

Decisione quadro 2006/783/GAI

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e) — *alinea*

e) in base al certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la decisione è stata pronunciata *in contumacia*, salvo che il certificato attesti che *l'interessato*:

e) in base al certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la decisione è stata pronunciata *a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente*, salvo che il certificato attesti che, *ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, la persona:*

Emendamento 39

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 2

Decisione quadro 2006/783/GAI

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e) — punto i)

i) *a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile:*

i) *è stato citato personalmente o è stato informato, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione di confisca pronunciata in contumacia,*

a) *è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,*

e

e

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

è stata informata del fatto che **tale** decisione di confisca può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio **della persona**;

o

b) è stata **personalmente** informata del fatto che **una** decisione di confisca può essere emessa in caso di **sua** non comparizione in giudizio;

o

Emendamento 40

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 2

Decisione quadro 2006/783/GAI

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e) — punto i bis) (nuovo)

i bis)

essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dall'interessato o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

o

Emendamento 41

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 2

Decisione quadro 2006/783/GAI

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e) — punto ii)

ii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione di confisca **pronunciata in contumacia** ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo **e ad esservi presente**:

—ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di confisca;

o

—non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno [...] giorni.

ii) dopo aver ricevuto **personalmente** la notifica della decisione di confisca ed essere stata **espressamente** informata, **in una lingua a lei comprensibile**, del diritto a un nuovo processo **o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria**:

—ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di confisca;

o

—non ha richiesto un nuovo processo **o l'appello** entro il termine stabilito, **che è di almeno 10 e al massimo 15** giorni.

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 42

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 3

Decisione quadro 2006/783/GAI

Allegato — riquadro j) — *alinea e punti 1 e 2*

- | | |
|---|---|
| <p>j) Pregasi indicare se la decisione è <i>stata resa in contumacia</i>:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> No.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di <i>confermare che</i>:</p> | <p>j) Pregasi indicare se la <i>persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione di confisca</i>:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione di confisca.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione di confisca.</p> <p><i>Se la risposta è «no», si prega di indicare se:</i></p> |
|---|---|

Emendamento 43

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 3

Decisione quadro 2006/783/GAI

Allegato — riquadro j) — *punto 2 — punto 2.1*

2.1 la persona è stata citata personalmente o *è stata informata*, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, *tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza* che ha portato alla decisione *pronunciata in contumacia* ed è stata informata del fatto che tale decisione *può* essere emessa in caso di non comparizione in giudizio *della persona*

Data e luogo in cui la persona è stata citata o *altrimenti informata*:

.....

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

.....

OPPURE

2.1 la persona è stata citata *direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile*, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, *informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo* che ha portato alla decisione *di confisca, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo* ed è stata *personalmente* informata del fatto che *una* tale decisione *poteva* essere emessa in caso di *sua* non comparizione in giudizio

Data e luogo in cui la persona è stata citata o *ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali*:

.....

Lingua in cui sono state fornite le informazioni:

.....

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

.....

OPPURE

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 44

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 3

Decisione quadro 2006/783/GAI

Allegato — riquadro j) — punto 2 — punto 2.1 bis (nuovo)

2.1 bis. *la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;*

Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:

.....

OPPURE

Emendamento 45

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 3

Decisione quadro 2006/783/GAI

Allegato — riquadro j) — punto 2 — punto 2.2

2.2 la persona, dopo aver ricevuto la notifica della decisione **pronunciata in contumacia**, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla **medesima**

2.2 la persona, dopo aver ricevuto **personalmente** la decisione **di confisca ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria**, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla **decisione**

Descrivere quando e come la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione **pronunciata in contumacia**:

Descrivere **quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione di confisca, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e** quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione **di confisca**:

.....

OPPURE

.....

OPPURE

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 46

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 4 — punto 3

Decisione quadro 2006/783/GAI

Allegato — riquadro j) — punto 2 — punto 2.3

2.3 la persona ha ricevuto la notifica della decisione **pronunciata in contumacia** il ... (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:

— la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo **e ad esservi presente**; e

— dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di ... giorni per richiedere un nuovo processo e non lo ha richiesto durante tale periodo.

2.3 la persona ha ricevuto **personalmente** la notifica della decisione **di confisca** il ... (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo **o all'appello** nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:

— la persona è stata espressamente informata, **in una lingua a lei comprensibile**, del diritto a un nuovo processo **o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria**, e

— dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di ... giorni per richiedere un nuovo processo **o l'appello** e non lo ha richiesto durante tale periodo.

Emendamento 47

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 1

Decisione quadro 2008/.../GAI

Articolo 1 — lettera e)

1) All'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera:

«e) **“decisione pronunciata in contumacia”**: una decisione quale definita alla lettera a), pronunciata quando la persona non sia comparsa **personalmente** nel procedimento sfociato in detta decisione.»

soppresso

Emendamento 48

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 2

Decisione quadro 2008/.../GAI

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera f) — alinea

f) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata **in contumacia**, salvo che il certificato indichi che la persona:

f) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata **a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente**, salvo che il certificato indichi che, **ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione**, la persona:

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 49

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 2

Decisione quadro 2008/.../GAI

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera f) — punto i)

i) *a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile:*

i) è stata citata personalmente o *è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia*

a) è stata citata *direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,*

e

e

è stata informata del fatto che *tale* decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio *della persona;*

b) è stata *personalmente* informata del fatto che *una* decisione può essere emessa in caso di *sua* non comparizione in giudizio;

o

o

Emendamento 50

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 2

Decisione quadro 2008/.../GAI

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera f) — punto i bis) (nuovo)

i bis)
essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;

o

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 51

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Articolo 5 — punto 2

Decisione quadro 2008/.../GAI

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera f) — punto ii)

ii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione **pronunciata in contumacia** ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo **e ad esservi presente**:

— ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione **pronunciata in contumacia**;

o

— non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito **di almeno [...] giorni**;

ii) dopo aver ricevuto **personalmente** la notifica della decisione ed essere stata **espressamente** informata, **in una lingua a lei comprensibile**, del diritto a un nuovo processo **o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria**:

— ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

— non ha richiesto un nuovo processo **o l'appello** entro il termine stabilito, **che è di almeno 10 e al massimo 15** giorni.

Emendamento 52

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo

Articolo 5 — punto 3

Decisione quadro 2008/.../GAI

Allegato — riquadro k) — punto 1 — alinea e lettere a e b

1. Pregasi indicare se la decisione è **stata resa in contumacia**:

a. No.

b. Sì. **In caso di risposta affermativa**, si prega di **confermare che**:

1. Pregasi indicare se la **persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella** decisione:

a. Sì, **la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione**.

b. No, **la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione**.

Se la risposta è «no», si prega di **indicare se**:

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 53

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 3

Decisione quadro 2008/.../GAI

Allegato — riquadro k) — punto 1 — punto b.1

b.1 la persona è stata citata personalmente o **è stata informata**, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, **tramite un rappresentante competente e** a tempo debito, **della data e del luogo previsti dell'udienza** che ha portato alla decisione **pronunciata in contumacia** ed è stata informata del fatto che tale decisione **può** essere emessa in caso di non comparizione in giudizio **della persona**

Data e luogo in cui la persona è stata citata o altrimenti informata:

.....

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

.....

OPPURE

b.1 la persona è stata citata **direttamente e** personalmente o **ha effettivamente ricevuto con altri mezzi**, a tempo debito e **in una lingua a lei comprensibile**, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, **informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo** che ha portato alla decisione, **in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo** ed è stata **personalmente** informata del fatto che **una** decisione **poteva** essere emessa in caso di **sua** non comparizione in giudizio

Data e luogo in cui la persona è stata citata o **ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali**:

.....

Lingua in cui sono state fornite le informazioni:

.....

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

.....

OPPURE

Emendamento 54

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 3

Decisione quadro 2008/.../GAI

Allegato — riquadro k) — punto 1 — lettera b.1 bis (nuova)

b.1 bis.
essendo stata citata **direttamente e** personalmente o **avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;**

Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:

.....

OPPURE

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 55

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 3

Decisione quadro 2008/.../GAI

Allegato — riquadro k) — punto 1 — lettera b.2

- b.2 la persona, dopo aver ricevuto la notifica della decisione **pronunciata in contumacia**, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima

Descrivere quando e come **la persona** ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione **pronunciata in contumacia**

- b.2 la persona, dopo aver ricevuto **personalmente** la notifica della decisione **ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria**, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima

Descrivere **quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e** quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:

OPPURE

OPPURE

Emendamento 56

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania — atto modificativo

Articolo 5 — punto 3

Decisione quadro 2008/.../GAI

Allegato — riquadro k) — punto 1 — lettera b.3

- b.3 la persona ha ricevuto la notifica della decisione **pronunciata in contumacia** il ... (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:

— la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo **e ad esservi presente**; e

— dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di ... giorni per richiedere un nuovo processo e non lo ha richiesto durante tale periodo.

- b.3 la persona ha ricevuto **personalmente** la notifica della decisione **a seguito di un processo in cui non è comparsa personalmente** il ... (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo **o all'appello** nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:

— la persona è stata espressamente informata, **in una lingua a lei comprensibile**, del diritto a un nuovo processo **o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria**, e

— dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di ... giorni per richiedere un nuovo processo **o l'appello** e non lo ha richiesto durante tale periodo.

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 57

**Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania —
atto modificativo**

Articolo 5 bis (nuovo)**Articolo 5 bis**

Modifiche alla decisione quadro 2008/.../GAI

La decisione quadro 2008/.../GAI è così modificata:

1) All'articolo [9, paragrafo 1], la lettera [h] è sostituita dalla seguente:

h) in base al certificato di cui all'articolo [6], la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, la persona:

i) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile,

— è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti di detto processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,

e

— è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;

oppure

ii) essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo; o

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

iii) *dopo aver personalmente ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:*

— *ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;*

oppure

— *non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni.*

2) *Nell'allegato («certificato»), il riquadro [i], punto [1], è sostituito dal seguente:*

1. *Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:*

Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.

No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.

Se la risposta è «no», si prega di indicare se:

i) *la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio*

Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:

.....

Lingua in cui sono state fornite le informazioni:

.....

Descrivere in che modo la persona è stata informata:

.....

OPPURE

Martedì 2 settembre 2008

TESTO DEI SETTE STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

ii) *la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo*

Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:

.....
OPPURE

iii) *la persona, dopo aver ricevuto personalmente la decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima.*

Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:

.....
OPPURE

iv) *la persona ha ricevuto personalmente la notifica della decisione in cui è sfociato il processo nel quale non è comparsa personalmente il ... (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo o all'appello nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:*

—
la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e

—
dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di ... giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello e non lo ha richiesto durante tale periodo.